



COMUNE DI POCENIA

PROVINCIA DI UDINE

R E G O L A M E N T O

PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI,
AUSILIARI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI DI
QUALUNQUE GENERE A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI,
COMPRESSE LE ASSOCIAZIONI

APPROVATO CON DELIBERA
DI CONSIGLIO COMUNALE N° 16 DEL 6/4/1991

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 7.8.1990, n. 241, il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione a persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni, di sovvenzioni, di contributi, sussidi ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.-

ART. 2

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono chiedere ed eventualmente ottenere la concessione dei benefici di cui all'art. 1 persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni, di norma residenti od operanti nel Comune, i quali :

a)- nel caso di persone

- 1) versino in disagiata situazione, tale da non garantire il diritto alla qualità della vita;
- 2) pongano in essere attività ed iniziative di carattere culturale, sociale, sportivo, ricreativo;

b)- nel caso di enti pubblici e privati, comprese le associazioni - abbiano finalità e pongano in essere attività culturali, sociali, sportive, ricreative e non perseguano fini di lucro ma di interesse

generale con particolare riferimento a quelle di natura educativa ed aggregativa dei minori, di portatori di handicaps e di anziani in condizioni disagiate.-

ART. 3

TIPI DI BENEFICI

Possono essere concessi i seguenti tipi di benefici:

- a)- sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, concedendo direttamente somme in denaro;
- b)- sovvenzioni e contributi, assumendo direttamente una parte delle spese o degli oneri per i quali è stato chiesto l'intervento del Comune;
- c)- sussidi ed ausili, concedendo direttamente cose (premi di rappresentanza, attrezzatura, ecc.) acquistate direttamente dal Comune;
- d)- vantaggi economici, concedendo esoneri o facilitazioni, anche parziali, nel pagamento di oneri dovuti al Comune sia a titolo di contributo per servizi prestati, sia per rimborsi di spese sostenute.

I benefici possono avere cadenza periodica o essere concessi "una tantum".-

Spetta all'Amministrazione Comunale la valutazione e la scelta del tipo di beneficio da concedere, prescindendo dalla richiesta pervenuta.

La concessione in uso di immobili e attrezzature di proprietà comunale è disciplinata da apposito e separato regolamento.-

ART. 4

CRITERI DI VALUTAZIONE PER CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE

(Art. 2 - lett. A - punto 1)

Al fine di garantire una dignitosa qualità della vita, nell'esame delle domande di persone che versino in situazione di disagio, intese ad ottenere i benefici di cui al precedente art. 3, si prenderanno in considerazione i seguenti criteri :

- a)- esame del nucleo familiare, con particolare riguardo oltre che al numero dei componenti, agli anziani, ai minori, ai portatori di handicap;
- b)- esame della situazione economico - finanziaria, rapportandola al nucleo familiare nel suo insieme;
- c)- esame della situazione alloggiativa;
- d)- esame della situazione parentale.-

ART. 5

CRITERI DI VALUTAZIONE PER CONTRIBUTI A PERSONE
PER INIZIATIVE ED ATTIVITA'

(Art. 2 - lett. a - punto 2)

Al fine della concessione di contributi a persone che pongono in essere attività od iniziative di carattere culturale, sociale, sportivo, ricreativo, si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:

- 1)- esame del tipo di iniziativa od attività svolta e finalità che la stessa tende a perseguire;
- 2)- esame dell'eventuale tipo e livello di coinvolgimento della popolazione con particolare riguardo alla tipologia della stessa (pre-scolastica, scolastica, anziani), ecc.;
- 3)- esame dei costi dell'iniziativa o dell'attività in rapporto sia ai precedenti punti 1) e 2), sia alla possibilità o meno di autofinanziamento;
- 4)- esame, se possibile, dei risultati di precedenti analoghe esperienze.-

ART. 6

CRITERI DI VALUTAZIONE PER CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI
E PRIVATI, COMPRESI LE ASSOCIAZIONI, PER INIZIATIVE OD
ATTIVITA'

(Art. 2 lett. b)

Al fine della concessione di contributi ad enti pubblici e privati, comprese le associazioni, che pongono in essere attività di carattere culturale, sociale, sportivo, ricreativo, si prenderanno in considerazione i criteri di cui ai punti 1) - 2) - 3) - 4) del precedente articolo 5 ed inoltre :

- 5) esame dell'ultimo conto consuntivo precedente la richiesta di contributo, con l'attestazione dell'esattezza dei dati riportati da parte del Legale rappresentante che, ovviamente, se ne assume ogni responsabilità;
- 6) esame dei programmi futuri con particolare riferimento alla destinazione del contributo;
- 7) esame del numero e della tipologia delle persone costituenti l'Ente o l'associazione;
- 8) esame dello Statuto dell'ente o dell'associazione.-

I criteri di cui ai punti 5) e 8) sono discrezionali per contributi complessivi annui sino a L. 1.000.000.=

ART. 7

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La concessione di sovvenzioni, contributi e benefici di ogni genere potranno essere assegnati solo a seguito presentazione di domanda, in carta semplice, debitamente motivata e documentata.-

Per consentire la razionalizzazione degli interventi, le istanze dovranno pervenire al protocollo del Comune entro 30 giorni precedenti a quello cui la richiesta si riferisce.-

Le domande dovranno contenere :

- 1)- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del richiedente; nel caso di enti od associazioni, i dati dovranno essere riferiti al legale rappresentante ed alla persona incaricata di riscuotere e quietanzare l'eventuale contributo, se diversa dal legale rappresentante, e, inoltre, le modalità di pagamento;
- 2)- le motivazioni per le quali si richiede l'intervento del Comune con indicazione dettagliata dei programmi;
- 3)- ogni altra notizia o informazione si voglia portare a conoscenza del Comune;
- 4)- indicazione di altri Enti pubblici e/o privati, cui sia stata fatta analoga richiesta;

5)- indicazione orientativa dell'entità del richiesto contributo, sovvenzione, ecc.;

6)- la data e la firma leggibile del richiedente.-

Alla domanda potranno essere allegati relazioni, memorie, certificazioni e quanto altro il richiedente riterrà opportuno.-

ART. 8

MODALITA' PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E PER IL LORO ESAME

Le domande per le assegnazioni di contributi "ordinari e periodici" (Associazioni sportive, culturali, ecc.) dovranno essere presentate entro il mese di settembre di ogni anno, corredate della documentazione prescritta.-

La Giunta Comunale, effettuata l'istruttoria, delibererà in ordine alle richieste d'intervento e la decisione verrà comunicata al richiedente non appena adottato il provvedimento.-

E' facoltà della Giunta di richiedere documentazione integrativa probatoria inerente la situazione economica finanziaria e patrimoniale, qualora sia ritenuta utile per l'esame della domanda.-

ART. 9

ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA' DEL PRESENTE

REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entrerà in vigore non appena la relativa deliberazione di approvazione sarà esecutiva a tutti gli effetti.-

Entro i dieci giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, dell'adozione dello stesso sarà data notizia al pubblico con apposito avviso all'Albo pretorio e con l'invio alle Associazioni operanti nel Comune.-

Copia del Regolamento sarà tenuta a disposizione della cittadinanza presso l'Ufficio di segreteria.-